



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Al Presidente della Giunta regionale
regionemolise@cert.regione.molise.it

OGGETTO: Trasmissione Ordine del Giorno.

Si trasmette l'Ordine del Giorno inteso ad impegnare il Presidente della Giunta regionale ad iniziative finalizzate a preservare il ruolo e le funzioni dei Segretari comunali nell'ordinamento amministrativo, approvato dal Consiglio nella seduta del 31 marzo 2015.

Il Presidente
dott. Vincenzo Niro



Il Consiglio regionale

premessato che

- i segretari comunali sono funzionari e dirigenti dello Stato presenti in tutti i Comuni italiani e da sempre sono una figura di garanzia per la conformità dell'azione amministrativa degli enti locali alle leggi ed ai regolamenti, tenuti ad improntare la loro formazione a criteri manageriali sulla gestione economica e lo sviluppo dell'Ente, sull'organizzazione della "macchina dell'Ente", sull'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi, sul reperimento delle risorse, nel controllo di gestione, nella valutazione delle risorse umane, sui servizi da gestire in forma associata e sui rapporti pubblico-privato, sul ruolo dell'Ente locale nel sistema delle autonomie;
- negli ultimi anni il loro ruolo di garanzia è stato rafforzato ponendo in capo ad essi la responsabilità del sistema dei controlli interni e della prevenzione alla corruzione negli enti locali;
- tra tutte le figure dirigenziali della pubblica amministrazione quella del segretario comunale è senza dubbio quella che è stata maggiormente esposta a cambiamenti rapidi e profondi: anche l'accesso alla carriera è disciplinato da un corso-concorso con prove di tipo "manageriale", che assicura l'acquisizione di professionisti qualificati in tutti gli enti locali;
- la nuova organizzazione della governance delle autonomie locali, anche e soprattutto nella direzione della razionalizzazione e della spending review necessaria, non può prescindere dal ruolo centrale del Segretario/Direttore;
- il segretario è diventato l'unica figura dirigenziale pubblica a perdere la garanzia del "posto sicuro" ed a doversi misurare con la richiesta, la selezione e la competizione attraverso la richiesta dei sindaci dai quali dipende, esclusivamente, la sua permanenza al servizio dell'Ente (*spoil system*);



considerato che

- la figura ed il ruolo del segretario comunale (e provinciale) sono stati profondamente "rivoluzionati" nel 1997, con la cosiddetta "legge Bassanini", ed inseriti nel corpo del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali*";
- all'art. 97 del citato TUEL il comma 2 stabilisce che "Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti" ed il comma 4 stabilisce che "Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108, il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale";
- con la riforma dell'art. 32 del suddetto TUEL operata dall'art. 1, comma 105, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato stabilito che "il Presidente dell'Unione dei Comuni si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità, e comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica";

tenuto conto che

- il disegno di legge nazionale n. 1577, "*Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", che delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica volti ad istituire un sistema articolato "in ruoli unificati e coordinati, accumulati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua e caratterizzato dalla piena mobilità dei ruoli...", prevede l'abolizione della figura del segretario comunale;
- con riferimento all'inquadramento dei segretari comunali e provinciali il sopracitato disegno di legge, all'art 10, comma 1, lettera b), punto 4), prevede "l'abolizione della figura e l'inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina che



contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata”;

- la disposizione di cui sopra si lega ad una norma inserita nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”, che consente l'assunzione diretta senza titoli di studio, senza concorso e con una retribuzione dirigenziale, di fiduciari-portaborse, ed è stato disposto “*l'ampliamento del contingente di dirigenti assunti senza concorso ma tramite semplici selezioni*”;

preso atto che

- la cancellazione della figura del segretario comunale priverebbe, in modo precipuo i Comuni, della figura dirigenziale che opera affinché il programma politico amministrativo degli amministratori eletti venga pienamente realizzato in funzione dei mezzi e delle risorse a disposizione e nel rispetto della normativa vigente, sostituendola con figure selezionate attraverso processi del tutto privi di criteri meritocratici;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

a porre in essere ogni utile iniziativa, presso il Governo nazionale, per la difesa e la contestuale rivalutazione del ruolo e della posizione del Segretario comunale quale garante della legalità, della corretta gestione, dell'efficienza e di coordinamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento alla revisione complessiva del sistema autonomistico che non può prescindere dalla salvaguardia delle “garanzie di sistema”, dei controlli interni e della responsabilità nella direzione degli enti locali.

